

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

Il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di apportare modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003 n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza".

Questo adeguamento normativo, tuttavia, non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale ma unicamente l'aggiornamento e l'adeguamento della normativa in materia di polizia locale, allo scopo di adeguare la norma ad un contesto fortemente mutato per ragioni socioculturali e per le profonde variazioni che in questi anni hanno investito, di fatto, il lavoro delle polizie locali; gli interventi previsti trovano copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste nel bilancio di previsione 2018-2020, a valere sulla medesima legge regionale modificata. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dagli articoli 15 bis e 16 bis della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Si illustrano, di seguito, i diversi articoli del progetto di legge.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 e prevede adeguamenti normativi alla legge regionale n. 18/2006 ed alla nuova denominazione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente.

L'articolo 2 introduce l'articolo 2bis che contiene i principi di riferimento del modello di polizia locale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 introduce la promozione di collaborazioni con soggetti previsti agli artt. 8, 9, 10 e 17 septies, comma 5 e prevede un adeguamento terminologico alla nuova dicitura di polizia locale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 5 e prevede un adeguamento normativo alla legge regionale n. 12/2005.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 8, prevedendo adeguamenti terminologici ed introducendo il tema ambientale tra le finalità di utilizzo del volontariato.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 9, disciplinando la nuova figura del Referente per la sicurezza - Street Tutor.

L'articolo 7 introduce la "Sezione I Funzioni e organizzazione della polizia locale" nel Capo III.

L'articolo 8 modifica l'articolo 11, prevedendo adeguamenti normativi alla legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 e al nuovo assetto territoriale, ed abroga i commi 4, 5 e 5 bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003.

L'articolo 9 introduce il nuovo articolo 11bis, che contiene i principi di riferimento del concetto di polizia locale di comunità.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 12, introducendo integrazioni e chiarimenti sulle funzioni di coordinamento e indirizzo regionale rispetto alle polizie locali.

L'articolo 11 modifica l'articolo 13, introducendo integrazioni e chiarimenti sulle funzioni e la carica del Comitato Tecnico di Polizia Locale.

L'articolo 12 introduce il nuovo articolo 13 bis che riorganizza la materia relativa alle funzioni di polizia locale.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 14 ed indica gli standard di servizio per la definizione dei corpi di polizia locale.

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 15, prevedendo diversi interventi per i quali possono essere concessi contributi da parte della Regione nell'ambito delle risorse già autorizzate.

L'articolo 15 introduce il nuovo articolo 15 bis che prevede l'istituzione di un fondo a disposizione degli Enti locali per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale.

L'articolo 16 modifica l'articolo 16 prevedendo adeguamenti terminologici ed introducendo adeguamenti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'articolo 17 introduce l'articolo 16 bis per prevedere nuove modalità di reclutamento del personale di polizia locale da parte degli Enti locali del territorio regionale.

L'articolo 18 modifica l'articolo 17 ed introduce integrazioni e chiarimenti sulla figura del comandante di polizia locale oltre ad un adeguamento terminologico.

L'articolo 19 introduce l'articolo 17 bis che definisce due elenchi, quello dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale e quello di soggetti che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo di preparazione allo svolgimento del ruolo di comandante di polizia locale.

L'articolo 20 introduce la "Sezione II Collaborazioni" nel Capo III.

L'articolo 21 introduce l'articolo 17 ter che definisce l'archivio regionale delle competenze di polizia locale.

L'articolo 22 introduce il nuovo articolo 17 quater che definisce il principio della collaborazione tra le strutture di polizia locale.

L'articolo 23 introduce il nuovo articolo 17 quinquies che definisce gli interventi in caso di calamità e di gravi emergenze.

L'articolo 24 introduce il nuovo articolo 17 sexies che promuove gli accordi per l'interscambio operativo con le istituzioni statali.

L'articolo 25 introduce l'articolo 17 septies che definisce la natura delle attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti privati.

L'articolo 26 introduce la "Sezione III Formazione" in sostituzione del precedente Capo III bis.

L'articolo 27 sostituisce l'art. 18 e definisce le azioni regionali per la formazione e l'aggiornamento professionale.

L'articolo 28 introduce la Sezione IV "Strumenti di autotutela e dotazioni della polizia locale" in sostituzione del Capo III ter.

L'articolo 29 introduce l'articolo 19 bis relativo agli strumenti di autotutela per la polizia locale.

L'articolo 30 introduce una nuova Sezione V "Valorizzazione e promozione della polizia locale" del Capo III.

L'articolo 31 introduce l'articolo 19 ter che istituisce la Giornata regionale della polizia locale.

L'articolo 32 introduce l'articolo 19 quater relativo alle iniziative regionali per la valorizzazione dell'immagine della polizia locale.

L'articolo 33 introduce l'articolo 19 quinquies relativo alla promozione delle iniziative locali per la valorizzazione dell'immagine della polizia locale.

L'articolo 34 modifica l'articolo 20, introducendo integrazioni e chiarimenti alle norme finanziarie.

L'articolo 35 abroga alcune disposizioni della legge regionale n. 24 del 2003.

L'articolo 36 definisce le disposizioni transitorie.

In sintesi, il progetto di legge, nel suo complesso non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse per l'attuazione della legge regionale n. 24 del 2003 sono ricomprese nella Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 - Polizia locale e amministrativa, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020, ma soltanto un adeguamento della normativa vigente e una diversa gestione delle funzioni accentrate a livello regionale.

Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dagli articoli 15 bis e 16 bis della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.